



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 9 del 22/02/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Assente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Assente
PASOTTI LUCIA	Presente
PALOSCHI GINA	Assente
VOI GIAMPAOLO	Presente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente

**PRESENTI N. 13**

**ASSENTI N. 4**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Albertoni Nadia, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDREETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

**Atteso** che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Dato** atto che il D.L. n° 16 del 6 marzo 2014 ha inserito agli art. 1 e 2 modifiche e abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013;

**Dato** atto che: la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- I.** IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);
- II.** TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- III.** TARI (Tassa Rifiuti) il cui presupposto è rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

**Richiamato** l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**Dato** atto che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**Considerato** che l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**Dato** atto che, il Comune di Porto Mantovano ha in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che pertanto, in luogo della TARI, si applica ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, il corrispettivo a carico del possessore o del detentore dell'immobile, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Preso atto** che:

- la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha confermato nella sostanza il sistema impositivo rappresentato dalla IUC e in particolare la normativa in materia di TARI;
- la Legge n. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016, ha lasciato invariato il sistema di tassazione in materia di rifiuti prorogando la previgente normativa;
- la Legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, ha anch'essa lasciato invariato il sistema di tassazione in materia di rifiuti confermando la previgente normativa;
- la Legge n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha anch'essa lasciato invariato il sistema di tassazione in materia di rifiuti confermando la previgente normativa;

**Viste:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9-04-2014 avente per oggetto "Approvazione

Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)”, con la quale si è provveduto ad istituire e disciplinare il corrispettivo per i Rifiuti in luogo della Tari e all’approvazione del Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446;

- la deliberazione n. 36 del 30.06.2015 di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)”;

- la deliberazione n. 9 del 06.02.2017 di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)”;

- la deliberazione adottata in data odierna dal Consiglio Comunale ad oggetto “ Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) modifiche”;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente per oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario per la definizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – anno 2018”, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e che individua in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

**Richiamato** l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

**Visto** l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;

**Richiamato** art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Visto:**

- l’art. 151, comma 1, del testo unico sugli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e che dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Dato** atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2018 è stato differito con il D.M 29/11/2017 dal 31/12/2017 al 28 febbraio 2018;

**Richiamato** in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

**Considerato** inoltre che l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 prevede che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*;

**Dato atto** che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregato, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

**Valutata** l'idoneità del sistema che anche nell'esercizio 2018 permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

**Dato atto** che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

**Considerato** altresì che ai sensi dell'art. 14 co. 24 del D. L. 6/11/2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico, dando atto che per il Comune di Porto Mantovano tale fattispecie è regolamentata dall'art. 23 del “Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)” come aggiornato da ultimo con la deliberazione adottata in data odierna dal Consiglio Comunale;

**Preso inoltre** atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2010 avente per oggetto: *“Contratto di affidamento in concessione del servizio pubblico locale dei rifiuti integrato: modifiche ed integrazioni”*;

**Dato atto** che sono in capo al Concessionario del Servizio Mantova Ambiente srl gli adempimenti previsti nel contratto repertorio 7390/2011 registrato il 23/02/2011 protocollo 2603;

**Richiamato** l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2015 disciplina i criteri generali per la determinazione delle tariffe e dato atto che il

Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti;

**Ritenuto** di fissare i seguenti parametri per il calcolo della soglia inferiore e della soglia superiore e dei relativi costi base:

- Soglia inferiore calcolata al 50% della produzione attesa (art. 11, c.5, lettera b));
- Soglia superiore calcolata maggiorando la produzione attesa del 20% (art. 11, c.5, lettera b));
- Costo in €/lt applicato alla soglia superiore maggiorato del 30% rispetto al prezzo base per la soglia inferiore (art. 11, c.5, lettera d));

**Ritenuto** necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito del Comune;

**Visti** i sotto indicati prospetti delle Tariffe del Corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari predisposti dal Concessionario del Servizio Mantova Ambiente srl e costituito dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e diverse,

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

**Valutato** altresì che, sono state ulteriormente specificate per il 2018 le tipologie delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di conseguire una maggior corrispondenza con l'effettiva produzione di rifiuti;

**Considerato** che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

**Valutata** la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla normativa vigente, considerato che alla parte scoperta di € 43.034,36 si ritiene ragionevolmente e prudenzialmente di dare copertura con le entrate provenienti dagli svuotamenti extra soglia inferiore;

**Tenuto** conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**Rilevato** che l'approvazione delle tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013, il quale provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

**Dato atto** che l'approvazione delle tariffe avviene in corso d'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, e recepisce tutte le modificazioni introdotte nella legge di riferimento fino ad oggi;

**Premesso** che il Piano Finanziario del Corrispettivo per i Rifiuti per l'anno 2018 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna prevede i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2018;

**Considerato** che le eventuali riduzioni non previste per legge possono essere calcolate e applicate ai contribuenti solo con l'approvazione del corrispettivo 2018, ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti

(TARI)” come aggiornato da ultimo con la deliberazione adottata in data odierna dal Consiglio Comunale, dando atto che per l’esercizio 2018 non verranno iscritte a bilancio spese per concedere agevolazioni che non siano previste per legge;

**Ritenuto**, per meglio adattare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd alla effettiva realtà comunale, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 651 e 652, della Legge n. 147/2013, di applicare i coefficienti di produttività definiti nel “Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)” come aggiornato da ultimo con la deliberazione adottata in data odierna dal Consiglio Comunale;

**Dato atto** che per effetto della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) anche per l’anno 2018 resta esclusa dal blocco dell’incremento sulle aliquote la tassa sui rifiuti (TARI);

**Ritenuto** quindi di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2018 sulla base del piano finanziario di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario Corrispettivo per i Rifiuti per l’anno 2018“;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Tributi, Controllo di Gestione e Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

**Visti:**

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

**Visto** lo Statuto comunale;

## **DELIBERA**

- 1) Dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare** le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2018, come risultanti dai seguenti allegati, parti integranti del presente atto:
  - Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi;
  - Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche;
  - Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;
  - Allegato 4 – Tariffe mercatali e utenze diverse;
- 3) Dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 4) Dare atto** della necessità di informare l’utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;
- 5) Di inviare** la presente deliberazione a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011

convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, entro i termini di legge come definiti da ultimo dalla Legge di Stabilità per il 2016 all'art. 1 co.13-bis, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze;

- 6) Di trasmettere** copia della presente deliberazione al concessionario del servizio Mantova Ambiente S.r.l. per gli adempimenti di loro competenza.

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

*Responsabile del servizio interessato;*

*Responsabile servizio ragioneria;*

L'assessore **Boccanera** illustra il punto all'ordine del giorno.

**Boccanera:** “L'art. 1, comma 668 della L. n. 147/2013 prevede che “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI*”; Il Comune di Porto Mantovano ha in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua (quota variabile 2) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che pertanto, in luogo della TARI, si applica ai sensi dell'art.1, comma 668, della L. 147/2013 il corrispettivo a carico del possessore o del detentore dell'immobile, componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; il sistema di raccolta permette di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile 2 della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti vengono definite sulla base del piano finanziario 2018 approvato di euro **1.958.272,33** (al netto delle entrate presunte derivanti da dagli introiti per le tariffe giornaliere per mercato e da MIUR di euro dati presunti -vedi sopra) in modo da coprire l'intero costo della raccolta, smaltimento, spazzamento e riciclo dei rifiuti. La spesa da finanziare con le tariffe effettiva è di euro **1.915.237,97** in quanto vanno poi sottratti i costi di – 43.034,36 euro che viene finanziata con le entrate provenienti dagli svuotamenti extra soglia inferiore (tariffe puntuali che quindi non vengono ripartiti sul servizio ma pagati in modo puntuale dagli utenti)”.

Al termine dell'intervento si passa alla votazione.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16 (Andreotti, Salvarani, Imperato, Ciribanti, Scirpoli, Brioni, Licon, Bosi, Savazzi, Soffiati, Tellini, Pasotti, Paloschi, Voi, Freddi, Salvaterra).

**Voti favorevoli n. 11 contrari n.5 (Paloschi, Pasotti, Voi Freddi, Salvaterra), astenuti nessuno.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

E successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante **voti favorevoli n. 11 contrari n.5 (Paloschi, Pasotti, Voi Freddi, Salvaterra), astenuti nessuno**, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di procedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
ANDRETTI ANGELO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)